

TI_GERICHTE 10.2004.307 vom 14. Dezember 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-12-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2004.307

FR: TI_GERICHTE 10.2004.307 du 14 décembre 2004

IT: TI_GERICHTE 10.2004.307 del 14 dicembre 2004

Volltext

Incarto n.10.2004.307

DA 2608/2004

Bellinzona

14 dicembre 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di 1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri (soggiorno illegale),

2. contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS, richiamato l'art. 41 cifra 1 CPS;

perseguita con decreto d'accusa n. DA 2608/2004 di data 16 agosto 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Alla multa di fr. 7'000.-- (settemila), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 agosto 2004 dal difensore;

indetto il dibattimento 14 dicembre 2004, al quale hanno partecipato l'imputata, assistita dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito il difensore, il quale innanzitutto rileva come il decreto d'accusa sia in parte impreciso, in quanto non indica quale infrazione in ambito lavorativo abbia commesso la sua cliente. Per quanto attiene l'accusa di soggiorno illegale, egli ritiene che il reato non sia adempito né dal profilo oggettivo né da quello soggettivo. In effetti, l'accusata non ha mai soggiornato stabilmente in Svizzera, né lo ha mai voluto, ma rientrava quasi quotidianamente al suo domicilio in Italia, distante ca. 4 Km dall'abitazione dei suoi datori di lavoro. Per quanto riguarda l'accusa di esercizio illecito di un'attività lavorativa egli sottolinea come la sua assistita abbia sempre chiesto ai datori di lavoro di regolarizzare la sua posizione. A questo proposito, egli invoca anche l'errore sui fatti, evidenziando i numerosi elementi che permettono di affermare che l'imputata potesse ritenere che la sua situazione fosse stata sanata. La difesa chiede pertanto, in via principale, in proscioglimento da entrambi i capi di imputazione, e, in via subordinata, la condanna della sua cliente alla sola sanzione pecuniaria, massicciamente ridotta rispetto al decreto d'accusa, in considerazione della situazione finanziaria e dell'attenuante dei motivi onorevoli. In conclusione egli protesta tasse, spese e ripetibili;

sentita da ultima l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e assegnate ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 23 cpv.1 e 6 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, prendendo atto dei principi sanciti dalla sentenza DTF 128 IV 117, nonché del fatto che il periodo di soggiorno imputato all'accusata non supera complessivamente i 6 mesi ed è stato interrotto quasi quotidianamente dai rientri in Italia della stessa;

dichiara ACCU 1

e la proscioglie dall'accusa di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (soggiorno illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS,

per i fatti descritti al punto n. 1 del decreto di accusa di cui sopra;

condanna ACCU 1

1. alla multa di fr. 1'000.--;

2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

respinge la richiesta di riconoscimento di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'000.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. - 200.00 spese di inchiesta

fr. 1'200.00 totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.